



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
256	20-10-2020

OGGETTO:	FAVISMO – COMPORTAMENTI E MISURE SANITARIE DA ADOTTARE – RIFORMA ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 10/03/2017. DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE IN MASSA.
-----------------	--

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL SINDACO

PREMESSO che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse.

VISTA la nota dell'Azienda U.S.L. N. 1 Toscana Nord Ovest di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione acquisita dall' Ente con PEC n. prot. 13709 del 10/03/2017, in cui rappresenta che con nota prot. ex Az. USL1 n. 39911/GEN/2017 in data 10/03/2017 è stata informata che "*cittadino affetto da favismo è residente in Via Fortini, 56 a Massa (MS)*" e frequenta la scuola primaria "*Vincenzo Giudice*" in Via Romana, 255 in localita' Bagaglione a Massa (MS)

CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione il Dirigente Medico IPeN della stessa Azienda U.S.L. propone a tutela della salute "*l'emissione di ordinanza affinché non siano coltivate le leguminose sopraindicate nell' area dove normalmente questo cittadino vive e dimora e cioè: in un raggio di 500 metri dalla sua abitazione sita in Via Fortini, 56 a Massa (MS)*" e dalla scuola primaria "*Vincenzo Giudice*" in Via Romana, 255 in localita' Bagaglione a Massa (MS)

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 10/03/2017, con la quale veniva disposto il divieto assoluto di coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla sua abitazione in Via fortini, 56 a Massa (MS) e dalla Scuola primaria "Vincenzo Giudice" in Via Romana, 255 in Loc. Bagaglione a Massa (MS)

VISTA la nota prot n. 59684 del 19/10/2020 con la quale il soggetto di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 22 del 10/03/2017 chiede causa cambio scuola l'estensione di tale Ordinanza all'area compresa all'interno dei 500 m (cinquecento) di raggio dalla Scuola Media Secondaria Don Milani di Via Pisa Marina di Massa (MS) e la contestuale revoca di divieto coltivazione fave limitatamente alla zona limitrofa alla scuola primaria Vincenzo Giudice Loc. Bagaglione Marina di massa (MS).

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni pericolo per la salute dei soggetti in argomento.

VISTO l'art. 50 del D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla abitazione sita in Via Fortini, 56 a Massa (MS) e dalla scuola media secondaria Don Milani, Marina di Massa (MS).

Come nella cartografia allegata.

REVOCA

Il divieto assoluto della coltivazione delle fave in un raggio di 500 m (cinquecento) dalla scuola primaria "Vincenzo Giudice" in Via Romana, 255 Loc. Bagaglione a Massa (MS).

AVVERTE

che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi e sul Sito Internet del Comune di Massa;

- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla abitazione sita in Via Fortini, 56 a Massa (MS)" e dalla scuola media secondaria Don Milani, Marina di Massa (MS)

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione;

- che la stessa venga altresì trasmessa alla Azienda USL 1 di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune, alla Coldiretti per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa.

RENDE NOTO

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 è il Dott. Geol. Simone FIALDINI;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa